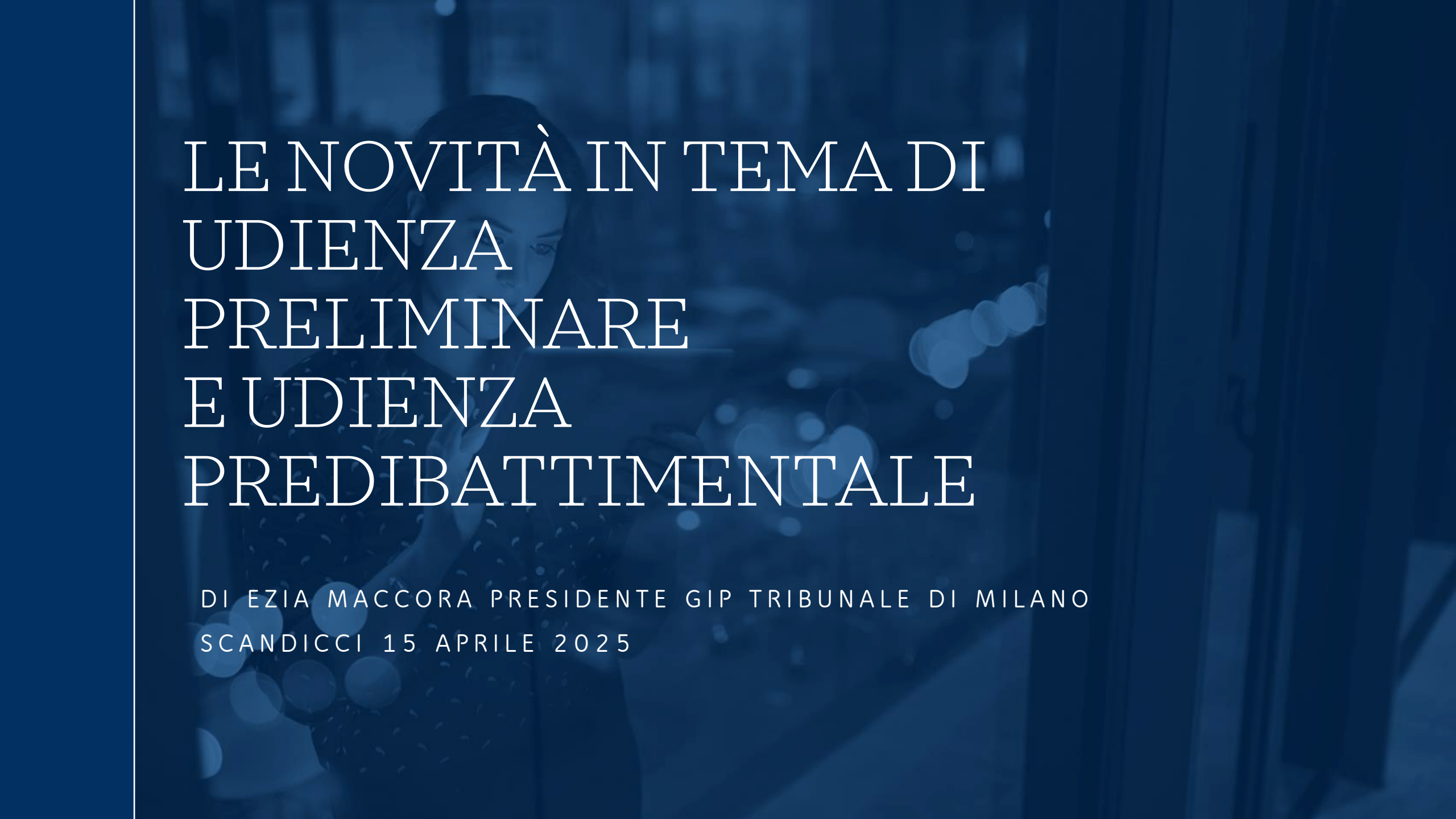




LE NOVITÀ IN TEMA DI UDIENZA PRELIMINARE E UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

DI EZIA MACCORA PRESIDENTE GIP TRIBUNALE DI MILANO
SCANDICCI 15 APRILE 2025

L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'UDIENZA PRELIMINARE

- ❑ Lo statuto regolativo dell'udienza preliminare ha subito negli anni una profonda rivisitazione normativa. Inizialmente era caratterizzata dall'essere una fase processuale e non di piena cognizione (Corte cost 64/1991) volta a vagliare non il merito della imputazione ma solo la legittimità della richiesta del P.M. agendo da filtro verso quelle imputazioni che si presentavano **come palesemente infondate** e come tali non adeguatamente sostenibili in sede dibattimentale (Corte cost. 64/1991, 252/1991, 88/1991 e 41/1991).
- ❑ Un filtro alle **imputazioni azzardate**, così definite dalla Corte di Cassazione n. 32023 del 4.4.2017 e n. 29703 del 16.5.2017
- ❑ Fino all'entrata in vigore della legge 105 del 1993, la funzione deflattiva era ben racchiusa nell'aggettivo evidente che doveva caratterizzare l'insussistenza del fatto o di qualunque altro elemento costitutivo del reato
- ❑ Successivamente si è giunti a poter emettere sentenza di proscioglimento sia nel caso di prova positiva di innocenza sia nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza sempre che non fosse integrabile nella successiva fase del dibattimento. Corte Cost. 71/96: sentenza di proscioglimento quando l'eventuale istruzione dibattimentale non può fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria.
- ❑ Con l'integrazione dei poteri istruttori - art. 421 bis e 422 c.p.p.- e l'introduzione delle incompatibilità ex art. 34 c.p.p. tra funzioni gip e funzioni gup, l'udienza preliminare transita a **vero momento di giudizio** come gli altri momenti del processo (Corte cost 384/2006).

LE INNOVAZIONI APPORTATE CON LA LEGGE CAROTTI (16 DICEMBRE 1999 N. 479)

L'udienza preliminare diventa momento centrale di giurisdizione:

- ❖ Rafforzamento del diritto di difesa attraverso le investigazioni difensive (L. 7.12.99 n. 397)
- ❖ Rafforzamento dei poteri istruttori del giudice per adottare una sentenza di proscioglimento (art.li 421 *bis* e 422 c.p.p.)
- ❖ Incentivando la definizione del procedimento attraverso i riti speciali con particolare riferimento al rito abbreviato

Vivace dibattito in dottrina in merito al **valore** dell'udienza preliminare, per molti **istituto sostanzialmente inutile**, auspicabilmente da abrogare, concretizzandosi in una richiesta di rinvio a giudizio da parte della pubblica accusa, in una richiesta di sentenza di proscioglimento da parte della difesa e in un immotivato decreto che dispone il giudizio da parte del GUP.

SALTO DI QUALITÀ CON IL D. LGS N. 150 DEL 2022

- La riforma Cartabia ha comportato profonde modifiche del codice di rito al fine di restituire efficienza e tempestività al processo penale
- Più aumentano le archiviazioni e le sentenze di non luogo a procedere, meno processi giungono all'epilogo dibattimentale: dunque, solo se si ipotizza una condanna vale la pena "*andare avanti*", senza ingolfare tribunali, e, poi, Corti di appello e Corte di cassazione.
- Ecco perché in tre fasi del procedimento è stata inserita una valutazione di **forte filtro** al cammino del procedimento inserendo la valutazione prognostica di «**ragionevole previsione di condanna**»
- **Art. 408-409 c.p.p.**: richiesta e decreto di archiviazione quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna (alla conclusione delle indagini)
- **Art. 425 comma 3 c.p.p.**: Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna (in udienza preliminare)
- **Art. 554 bis c.p.p.**: il giudice dell'udienza predibattimentale pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (in udienza predibattimentale per i reati da citazione diretta)
- A tale **Filtro** si aggiunge anche il **controllo** dell'imputazione generica e indeterminata sia in sede di udienza preliminare sia in sede di udienza predibattimentale per i

IL CONCETTO DI "RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA"

Rappresenta un significativo innalzamento della soglia valutativa e degli standard probatori rispetto al precedente criterio della "sostenibilità dell'accusa in giudizio" e richiede:

- **La completezza delle indagini:** evitando che procedimenti male istruiti o poco istruiti in fase d'indagine possano essere avviati alla successiva fase processuale. Non dovrebbe essere consentito all'accusa di sostenere la richiesta di rinvio a giudizio avanzando la pretesa di colmare il quadro probatorio in sede dibattimentale. Rimane da definire il rapporto con l'art. 421 *bis* c.p.p., norma non toccata dalla riforma.
- **Un giudizio prognostico moderato:** il giudizio sulla ragionevole previsione di condanna non deve essere equiparato a una valutazione anticipata della colpevolezza.
- **L'imparzialità del giudice:** è stato affrontato il problema dell'incompatibilità tra il ruolo del giudice predibattimentale e quello dibattimentale per evitare rischi di pregiudizio.
- **Il bilanciamento** tra efficienza del sistema giudiziario e le garanzie processuali delle parti.

La valutazione del Gup circa la concreta possibilità che il futuro giudizio dibattimentale si traduca nella condanna dell'imputato si presenta **fortemente discrezionale** e suscettibile di essere ancorata ad una **variopinta tipologia di criteri valutativi**, sicché a decidere della rilevanza dell'innovazione della riforma sarà soprattutto **l'approccio ermeneutico della giurisprudenza**. Ad oggi, su questo punto, non vi è ancora un orientamento consolidato della Corte di cassazione.

FLUSSI ARCHIVIAZIONE AL TRIBUNALE DI MILANO

L'anno 2023 registra un picco per le richieste noti, mentre nel 2024 i procedimenti esauriti a carico di noti subiscono una battuta di arresto per le difficoltà di gestione collegate ad APP



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO GIP
RICHIESTE DEFINITORIE IGNOTI

	pendenti inizio periodo	pervenuti	esauriti	pendenti fine periodo
2020	11.488	23.507	28.348	6.647
2021	6.647	46.314	40.691	12.270
2022	12.270	43.620	40.039	15.851
2023	15.851	44.388	30.906	29.333
2024	29.333	28.445	41.774	16.004

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO GIP
RICHIESTE DEFINITORIE NOTI

	pendenti inizio periodo	pervenuti	esauriti	pendenti fine periodo
2020	11.021	21.534	19.706	12.849
2021	12.849	29.346	28.959	13.236
2022	13.236	28.615	29.497	12.354
2023	12.354	41.338	38.089	15.603
2024	15.603	21.152	22.339	14.416

SENTENZE DI PROSCIoglimento

Sezione GIP-GUP
art. 425 c.p.p.

GIP /GUP		
Tipo definizione	2023	2024
Sentenze di non luogo a procedere per prescrizione (art.425 c.p.p.)	107	93
Sentenze di non luogo a procedere (art. 425 co.3 c.p.p.)	43	38
Altre sentenze di non luogo a procedere (art.425 c.p.p.)	1572	843

Art. 554 ter c.p.p.

DIBATTIMENTO		
Rito monocratico		
Tipo definizione	2023	2024
Sentenza predibattimentale (art. 554 ter)	89	645
Sentenza predibattimentale altre (art. 469)	416	273
Sentenza predibattimentale x prescrizione (art. 469)	25	19

DATI DGSTAT RITI ALTERNATIVI

La giurisdizione penale milanese è caratterizzata da un forte accesso ai riti alternativi.

Significativi i dati statistici pubblicati su DGSTAT soprattutto se rapportati con altri uffici di analoghe dimensione.

I dati relativi all'anno 2021 evidenziano che Milano definisce tra un terzo e la metà in più dei procedimenti con riti alternativi (**6.024** sentenze a Milano) rispetto a Napoli (**3.921**) e Roma (**3.696**).

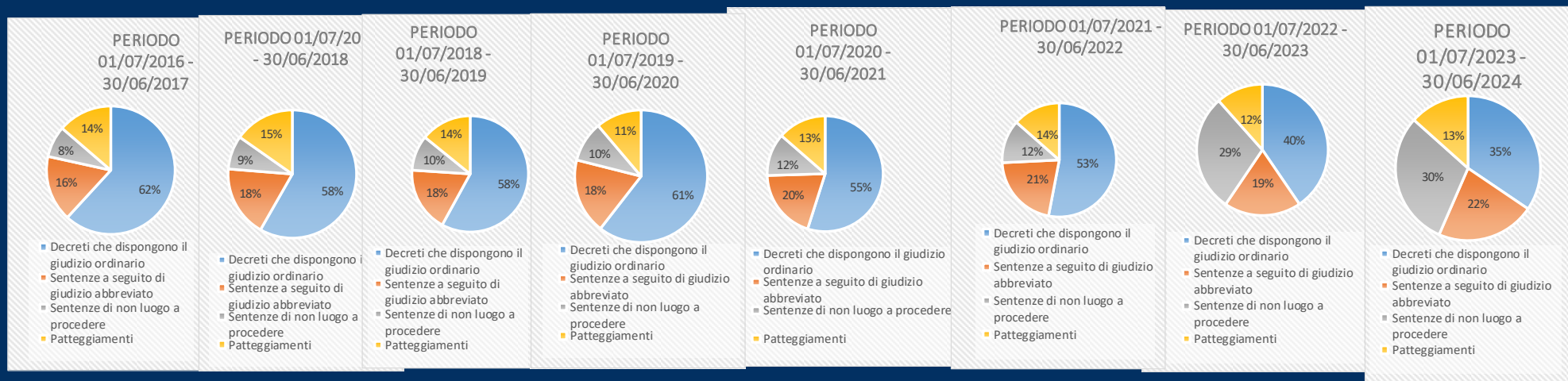
Questo dato risulta confermato anche per l'anno 2022 dove si registrano: **5.005** sentenze di rito alternativo a Milano, a fronte di **3.769** sentenze di rito alternativo a Roma e **3.105** a Napoli.

La situazione non muta nel 2023 con **5311** riti alternativi a Milano a fronte dei **3728** a Roma e dei **2977** a Napoli.

Il numero dei Gip di Milano in organico è inferiore a quello di Roma e Napoli.

IL DATO STATISTICO RELATIVO ALLE DEFINIZIONI DELL'UFFICIO GIP-GUP DI MILANO ESPlicita L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'UDIENZA PRELIMINARE E IL RUOLO DI FILTRO/DEFINIZIONE MAN MANO ASSUNTO

NEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL 2025 SI DA ATTO DI UNA DEFINIZIONE COMPLESSIVA ALL'ESITO DELL'UDIENZA PRELIMINARE CHE HA RAGGIUNTO IL 65% DEI PROCEDIMENTI IN INGRESSO. NELL'ANNUALITÀ 2016/2017 LA PROPORZIONE ERA INVERTITA DATO CHE IL 62 % DEI PROCEDIMENTI TRATTATI IN UDIENZA PRELIMINARE TRANSITAVA IN DIBATTIMENTO.



IL MUTAMENTO RADICALE DELLA NATURA DELL'UDIENZA PRELIMINARE SI MISURA A PARTIRE DAL SETTORE DELLE INCOMPATIBILITÀ ' DEL GIUDICE (ART. 34 C.P.P.)

- ❑ Plurimi interventi della Corte cost. hanno definito l'incompatibilità del giudice che ha adottato nel corso del procedimento alcuni provvedimenti rispetto ad altri che devono essere adottati nelle fasi successive, fasi pregiudicate dalle decisioni adottate in precedenza (note in calce all'art. 34 c.p.p.)
- ❑ L'incompatibilità più radicale è quella tra le funzioni gip e le funzioni gup nell'ambito del medesimo procedimento. Le tabelle attribuiscono tali funzioni a diversi soggetti fisici. L'applicativo AsPen individua in sede di prima assegnazione dell'affare sia il gip sia il gup.
- ❑ Incompatibilità del gup nel medesimo o in altro procedimento rispetto ai concorrenti nel medesimo reato, l'incompatibilità scatta quando il gup si sia già espresso, in una precedente sentenza, sulla posizione di quell'imputato e sulla sua responsabilità penale
- ❑ La Consulta ha specificato che l'udienza preliminare deve essere intesa come «**giudizio**» con tutte le implicazioni conseguenti in tema di incompatibilità: l'udienza preliminare, dopo la riforma, riposa su una valutazione di merito dell'accusa ormai non più distinguibile quanto ad intensità e completezza da quella propria di altri momenti processuali ritenuti non solo pregiudicati ma anche potenzialmente pregiudicabili.
- ❑ Gioca sempre il concetto espresso dalla Corte cost. della influenza nella valutazione della **forza di prevenzione**, cioè la tendenza a confermare una valutazione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto in un precedente giudizio.
- ❑ La Corte di Cassazione richiede una valutazione specifica e caso per caso : non sono valutazioni pregiudicabili quelle prese in casi in cui nell'imputazione vi è una pluralità di condotte ascrivibili a ciascun concorrente e tali da formare oggetto di valutazioni autonome.
- ❑ Recentemente la Sez. 6, **Sentenza n. 41474 del 25/09/2024** ha statuito che il gup che ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un concorrente nel reato non è incompatibile a giudicare con il rito abbreviato, in quanto non è stato chiamato a svolgere attività di giudizio o ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa. (Fattispecie relativa ad associazione finalizzata al narcotraffico costituita da soli tre componenti).
- ❑ In tali casi la valutazione sulla sussistenza dell'incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. non può che essere rimessa, dalle regole tabellari degli uffici, alla valutazione del Presidente di sezione su sollecitazione dello stesso giudice assegnatario del procedimento

PRONUNCE RECENTE DELLA CORTE CASS IN TEMA DI INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE

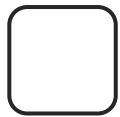
- ☐ ✓ Il rigetto della richiesta di patteggiamento non determina l'incompatibilità del gup a pronunciare il decreto che dispone il giudizio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che le cause di incompatibilità rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 cod. proc. pen. - che, in quanto norma eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva - devono essere fatte valere con lo strumento processuale della riconsunzione).
Cass.
Sez. 5 Sentenza n. 4813 del 18/10/2022
- ☐
- ☐

- ☐ ✓ Non sussiste alcuna causa di incompatibilità alla celebrazione dell'udienza preliminare per il giudice che abbia adottato un provvedimento "*de libertate*" in seguito alla chiusura della fase delle indagini ed all'emissione del decreto di fissazione della medesima udienza, non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. **Cass. Sez. 1 Sentenza n. 44203 del 11/05/2023**
- ☐ ✓ Non costituisce motivo di riconsunzione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen, la situazione in cui il gup ha già emesso un giudizio, in forma abbreviata, su un coimputato per lo stesso reato concorsuale, a condizione che la semplice comunanza dell'accusa corrisponda a un insieme di comportamenti chiaramente attribuibili a ciascun concorrente, tali da poter essere soggetti a valutazioni distinte e separabili l'una dall'altra. **Cass Sez. 3, Sentenza n. 804 del 30/11/2021**
- ☐

CASS RECENTI SENTENZE IN TEMA DI UDIENZA PRELIMINARE



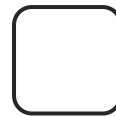
✓ **La restituzione** degli atti al pubblico ministero, prevista dall'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen. come rimedio alla permanente difformità fra l'imputazione formulata dalla pubblica accusa e quella ritenuta dal giudice dell'udienza preliminare, **prevale** sulla possibilità per il medesimo giudice di **riqualificare** il fatto all'atto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tal modo garantendosi, fin da subito, la corretta instaurazione del giudizio e il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'imputato, anche in relazione all'accesso ai riti deflattivi. **Cass. Sez. 6, Sentenza n. 19109 del 26/03/2024**



✓ Nell'esercizio del potere di controllo sulla qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare non è vincolato dalla qualificazione data nell'ordinanza che ha disposto l'imputazione coatta sicché, anche in mancanza di nuove acquisizioni fattuali, egli può invitare il pubblico ministero a modificarla e, qualora permanga la difformità, disporre la restituzione degli atti all'ufficio di Procura. (In motivazione, la Corte ha precisato che al giudice investito della richiesta di archiviazione compete piuttosto il controllo sul corretto esercizio dell'azione penale). **Cass. sez. 6, Sentenza n. 19109 del 26/03/2024**



✓ In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione. **Cass. Sez. U , Sentenza n. 16403 del 30/11/2023**



✓ I termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa. **Cass. Sez. 6 Sentenza n. 2750 del 03/10/2023**





☐ In presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, **di imputazioni alternative**, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde a un'esigenza della difesa.

☐ **Cass.Sez. 3, Sentenza n. 46880 del 11/07/2023**

☐ In caso di eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso da quest'ultimo senza motivare in ordine al rigetto di tale eccezione, posto che il provvedimento non è reso in difetto di potere, né determina una stasi del procedimento, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti, potendosene impugnare eventualmente in via differita, in un'opposizione alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 c.p.p. **Cass Sez. 2, Ordinanza n. 25278 del 23/02/2023**

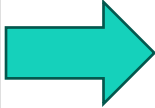
☐ E' affetta da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottata in carenza di potere ed idonea a determinare una situazione di incertezza in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio, l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver disposto il rinnovo della notifica dell'avviso di fissazione di tale udienza, in precedenza omissa, alle persone offese, così rimettendole in termine per la costituzione di parte civile, abbia rigettato, all'udienza preliminare nuovamente fissata, **la richiesta delle stesse di restituzione nel termine per la costituzione**, non riconoscendo loro la qualifica di parti lese. **Cass. Sez. 2, Sentenza n. 43790 del 29/09/2023**

PARALLELISMI TRA L'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE E L'UDIENZA PRELIMINARE

IL LEGISLATORE DELEGATO: «DA UN LATO L'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE SERVE A CONSENTIRE UN VAGLIO PRELIMINARE, PIÙ SNELLO DI QUELLO PREVISTO DAGLI ARTT. 416 SS. C.P.P. CIRCA LA FONDATEZZA E LA COMPLETEZZA DELL'AZIONE PENALE; DALL'ALTRO LATO, RISPONDE ALLO SCOPO DI CONCENTRARE IN UN MOMENTO ANTICIPATO TUTTE LE ATTIVITÀ PRODROMICHE A QUELLE PROPRIAMENTE ISTRUTTORIE E DECISORIE TIPICHE DELLA FASE DIBATTIMENTALE, PER CONSENTIRE UNA PIÙ EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE DI QUESTO MOMENTO DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA, LIBERANDO IL GIUDICE CHE VI È PREPOSTO DA INCOMBENZE DIVERSE DA QUELLE ISTRUTTORIE E DECISORIE»



ELEVATO NUMERO DI ESITI ASSOLUTORI
IL LEGISLATORE SI È FATTO CARICO DI TROVARE UNA SOLUZIONE A FRONTE DEI DATI EMERSI IN SEDE DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO : SENTENZE DI ASSOLUZIONE DEL GIUDICE MONOCRATICO CHE RAGGIUNGONO PERCENTUALI TRA IL 30% E IL 50%.



Incompatibilità del Giudice

La sentenza n. 179 del 2024 della Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen..

L'azione di controllo preventivo sull'imputazione rispetto alla successiva fase dibattimentale mira ad **accelerare i tempi processuali**:

- assicurando una maggiore scorrevolezza della successiva fase del giudizio
- evitando un'indebita regressione del processo,
- risolvendo anticipatamente i profili di invalidità dell'imputazione e le sue possibili modificazioni, in una sede interlocutoria specifica e nel contraddittorio delle parti,
- agevolando la piena esplicazione del diritto di difesa dell'imputato, potendo l'intervento sull'imputazione incidere sulle scelte relative all'accesso a riti alternativi.



DIFFERENZE TRA UDIENZA PRELIMINARE E UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

- ❖ Il giudice predibattimentale non può esercitare alcun potere di integrazione del materiale probatorio, dato che l'art. 554 ter c.p.p., nell'individuare le norme dell'udienza preliminare applicabili all'udienza predibattimentale, non richiama gli artt. 421 bis e 422 c.p.p. che disciplinano proprio l'attività di sollecitazione del PM all'integrazione delle indagini o di autonoma assunzione probatoria ad opera del G.U.P.
- ❖ Nell'udienza predibattimentale non è previsto un momento formale di discussione tra le parti sul suo possibile epilogo, diversamente da quanto accade per l'udienza preliminare secondo quanto disposto dall'art. 421 c.p.p. – intitolato *"Discussione"* – che però non è richiamato dall'art. 554 ter c.p.p.
- ❖ E' stata invece risolta, con il correttivo Cartabia n. 31 del 2024, la questione relativa al mancato richiamo inizialmente esistente all'art. 554 ter c.p.p. dell' art. 424 co. 4 c.p.p. che prevede per il G.U.P. la possibilità di depositare una motivazione differita fino a un massimo di trenta giorni. Oggi anche per il deposito della sentenza di proscioglimento all'esito dell'udienza predibattimentale il giudice può quindi avvalersi del termine di 30 giorni come previsto per il G.U.P.



SEZIONI UNITE «BATTISTELLA » CASS. S.U., 20 DICEMBRE 2007, N. 5037),

- La Riforma Cartabia ha esteso anche per la fase predibattimentale il principio cooperativo delineato dalle Sezioni Unite “Battistella” per l’udienza preliminare, laddove è stata tacciata di abnormità l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare, senza sollecitare preventivamente l’eliminazione da parte del pubblico ministero dei profili di genericità del capo di imputazione, abbia disposto la restituzione degli atti al PM. Le Sezioni Unite, dunque, partendo dal presupposto della fluidità dell’addebito ancora non cristallizzato nel decreto di rinvio a giudizio, legittimavano l’instaurazione di un **percorso procedurale virtuoso** per la stabilizzazione dell’accusa conformemente alle fonti di prova acquisite e nel contraddittorio delle parti.
- Con la legge 150 del 2022 tale principio è stato **normativizzato** anche per il dibattimento con una fase dedicata: l’udienza predibattimentale.
- Una novità importante se si considera che precedentemente la Corte di Cassazione era solita affermare che, in caso di genericità del capo di imputazione, il giudice del dibattimento era tenuto a dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio e disporre la regressione del procedimento con restituzione degli atti al pubblico ministero (Cass. sez. V, 11 marzo 2022, dep. 7 giugno 2022, n. 22140, CED 283221).
- La norma 554 *bis* comma 5 c.p.p. assicura all'imputato delle complete garanzie difensive, come imposto **dall' art. 111 Cost. e dall'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU**, in forza del quale "ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico" (Cass. Sez. IV del 2/07/2024 n. 32977)

CASSAZIONE PRONUNCE RECENTI IN TEMA DI UDIENZA PREDIBATTIMENTALE



❑ NELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE PREDIBATTIMENTALE, INCARDINATA A SEGUITO DI REVOCA DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA EX ART. 460, COMMA 4, COD. PROC. PEN., NON È POSSIBILE FARE VALERE VIZI AFFERENTI A TALE PROVVEDIMENTO, ESSENDO ESSO INOPPUGNABILE. **CASS. SEZ. 4 - , SENTENZA N. 3011 DEL 19/12/2024**



❑ La sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter, cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale è impugnabile con appello a norma dell'art. 554-quater, c.p.p., ma non con ricorso per cassazione "per saltum", essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569, cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che in caso di erronea proposizione del ricorso "per saltum" l'impugnazione deve essere riqualificata in termini di appello).



Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28063 del 30/05/2024



❑ Il provvedimento emesso a norma dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale, ha **natura di decreto** e non di ordinanza, sicché **non dev'essere necessariamente corredato da motivazione**, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.

Cass. Sez. 6, Sentenza n. 23639 del 14/05/2024

❑ La sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l'avvenuta costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, sicché, nel caso di annullamento a seguito di ricorso "per saltum" del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16478 del 03/04/2024

CASS. PEN. SEZ. IV DEL 2/07/2024 N. 32977



PRINCIPIO COOPERATIVO

- La previsione di cui all'art. 554 bis, comma 6, cod. proc. pen. introduce nel sistema processuale poteri di impulso del giudice al pubblico ministero anche nel caso di errata qualificazione giuridica del fatto. La citata previsione mira ad evitare che si arrivi in una fase avanzata dell'istruttoria o addirittura in sede di decisione alla modifica della qualificazione giuridica, con possibile inutile allungamento dei tempi processuali, consentendo invece l'instaurazione di un contraddittorio immediato sui profili giuridici del fatto contestato. Si offre così all'imputato l'immediata possibilità di difendersi, evitando che l'individuazione del titolo di reato più corretto avvenga solo al momento della deliberazione della sentenza o nel corso del giudizio. In tal modo chi è sottoposto a procedimento penale può adeguare al meglio le strategie difensive, anche valutando la opportunità di accedere a riti alternativi. La ratio della citata disposizione è quindi quella di agevolare una riduzione dei tempi processuali e, più in generale, di consentire effetti deflattivi"

CASS. SEZ. II 13 FEBBRAIO 2025 N. 6800 : ART. 554-BIS COMMA 5 C.P.P.

- Controllo sull'imputazione in sede di udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta: art. 554-bis comma 5, c.p.p.
- L'invito al P.M. a riformulare l'imputazione per indeterminatezza deve essere espresso da Giudice, su eccezione della difesa, in modo chiaro nel contraddittorio delle parti
- Il Giudice in presenza di una imputazione non precisa deve attivare una corretta sequenza procedimentale finalizzata ad ottenere dal P.M. un'integrazione o una precisazione dell'imputazione e solo dopo tale attivazione, in caso di inerzia del P.M., è tenuto a dichiarare la nullità dell'imputazione e a restituire gli atti a quest'ultimo.
- In assenza dell'invito al P.M. la restituzione degli atti da parte del Giudice, con ordinanza, rappresenta non solo una violazione di legge ma **assume i caratteri dell'abnormità dato che provoca una indebita regressione del procedimento.**



GARANZIE DIFENSIVE: COMMI 5 E 6 DELL'ART. 554 BIS C.P.P.

In sintesi, anche i commi 5 e 6 dell'art. 554-bis c.p.p. rappresentano strumenti di filtro processuale per garantire efficienza e linearità al procedimento penale fin dalle sue fasi iniziali.

Criticità della normativa quanto alle garanzie difensive.

- ✓ **L'art. 554 bis comma 5 c.p.p.** - controllo del giudice sullo standard descrittivo dell'imputazione- non prevede, qualora il giudice rilevi d'ufficio la genericità dell'imputazione e il pubblico ministero proceda in udienza alla sua riformulazione, la notificazione del verbale all'imputato assente, non garantendo in tal modo all'imputato di avere un congruo tempo di meditazione in ordine alle proprie scelte difensive.
- ✓ Si verifica una indubbia **disparità di trattamento** rispetto a quanto accade nel corso dell'udienza preliminare in quanto la norma "gemella" di cui all'art. 421 c.p.p. – che disciplina il pari potere del G.U.P. di invitare il pubblico ministero a precisare il capo d'imputazione – prevede al comma 1 *bis* che l'imputazione modificata venga inserita nel verbale d'udienza e contestata all'imputato, se presente in aula, altrimenti notificata all'imputato assente entro un termine non inferiore a 10 giorni.
- ✓ Diversamente in caso di controllo sullo standard contenutistico dell'imputazione, **l'art. 554 bis comma 6 c.p.p.**, a differenza del precedente comma 5, prevede espressamente la notifica del verbale contenente la modifica dell'imputazione all'imputato assente.

CONCLUSIVAMENTE UN CENNO AI PROTOCOLLI MILANESI E AI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI

GIP-GUP

- Almeno due giorni prima dell'udienza le parti esprimono al giudice, con atto depositato in cancelleria, l'eventuale scelta di accesso a riti alternativi (Protocollo sottoscritto in data 20.11.2011 tra il Tribunale di Milano, La Procura della Repubblica di Milano, l'Ordine degli Avvocati di Milano e la Camera Penale di Milano)
- Il carico di lavoro complessivo gravante sull'ufficio rapportato all'organico e alla sua copertura, unitamente alle nuove competenze introdotte dalla riforma Cartabia , in particolare relativamente alla nuova formula di cui all'art. 425 c.p.p., ha portato la Presidenza dell'ufficio Gip-Gup ad autorizzare i giudici a fissare in udienza preliminare (previste in tabella due udienze di canestro mensili oltre quelle straordinarie) non più di **12 procedimenti** (provvedimento del 3.2.2025).



Dibattimento

- In data 4.7.2023 è stato sottoscritto un protocollo tra il Tribunale di Milano, La Procura della Repubblica di Milano, l'Ordine degli Avvocati di Milano e la Camera Penale di Milano, in cui si conviene:
- uno scaglionamento degli orari dei procedimenti chiamati alle udienze predibattimentali (9,30, 10,30, 11,30);
- il numero complessivo dei procedimenti fissato in 21 fascicoli;
- l'invito alle parti a comunicare, con nota depositata in cancelleria, l'eventuale istanza di accesso a riti alternativi o altri riti semplificati entro tre giorni non festivi antecedenti alla data dell'udienza;
- la possibilità per i difensori di accedere al fascicolo, cartaceo riposto presso la cancelleria del giudice, nei 30 giorni precedenti la data di fissazione dell'udienza



RINGRAZIO
PER
L'ATTENZIONE